

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, concernente il recepimento della Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Il predetto articolo 30, oltre a richiamare i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge comunitaria 2008, prevede specifici principi e criteri direttivi finalizzati ad istituire un sistema di identificazione univoca degli esplosivi, di etichettatura, nonché di sanzioni penali nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895.

In relazione al contenuto della richiamata Direttiva 2008/43/CE ed ai predetti specifici principi di delega, il presente schema di decreto legislativo introduce una disciplina volta a delimitare espressamente il campo degli esplosivi per uso civile da quello per uso militare (delle forze armate e di polizia), richiamando espressamente - anche al fine di evitare incertezze applicative - la normativa vigente per tale ultimo uso, nonché quella in materia di contrasto al terrorismo internazionale di cui al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 155.

Lo schema di decreto è suddiviso in quattro capi:

Il Capo I contiene le disposizioni generali, il II quelle riguardanti l'identificazione del prodotto, il III quelle relative alla raccolta e all'archiviazione dei dati e il IV quelle finali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto, con l'esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di Polizia e delle Forze Armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di alcuni particolari esplosivi.

In particolare, il comma 2 richiama la stessa definizione di "*oggetti esplodenti*" contenuta nell'Allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7", recante il recepimento della richiamata direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Tale richiamo, ripreso poi anche all'art. 4, coerente con i prodotti individuati nel richiamato allegato "1", consente di evitare ogni incertezza circa l'ambito di applicazione del presente schema di decreto legislativo.

Si soggiunge che è anche la stessa legge delega, all'art. 30, comma 1, lettera c), che, con riferimento all'introduzione di sanzioni penali in attuazione della direttiva 2008/43/CE, fa espresso riferimento agli "*esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7*".



L'articolo 2 definisce le modalità di identificazione univoca degli esplosivi e gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla Direttiva in esame.

L'articolo 3 disciplina il sistema informatico di raccolta dei dati degli esplosivi per uso civile che consente alle imprese di utilizzare quello già disponibile del Ministero dell'Interno (sistema G.E.A.), ovvero di consorziarsi con altre imprese per l'istituzione di un apposito sistema da collegare a quello del Ministero dell'Interno. In tale caso, agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.

Le modalità di utilizzo del sistema informatico da parte delle imprese sono rimesse al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 5 dello schema di decreto, anche ai fini della ripartizione degli oneri, secondo l'entità dell'effettivo utilizzo, a carico delle imprese che si avvalgono dei servizi offerti dal Ministero dell'interno attraverso il sistema G.E.A.

Si evidenzia, in proposito, che il predetto sistema informatico è stato già realizzato, utilizzando per le regioni dell'Italia meridionale i fondi europei del Programma Operativo Nazionale (PON). Pertanto, il suo eventuale utilizzo ai fini del presente schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi diversi da quelli di funzionamento, per i quali è prevista l'assunzione da parte delle imprese utilizzatrici, secondo il criterio sopra richiamato.

L'articolo 4 introduce una specifica disciplina sanzionatoria, in attuazione del richiamato principio di delega, di cui all'art. 30, comma 1, lett. c).

In particolare, viene introdotta una fattispecie contravvenzionale relativa all'introduzione nel territorio nazionale ed alla detenzione di esplosivi, in violazione degli obblighi di identificazione univoca e di etichettatura previste dal medesimo decreto, salvo naturalmente che il fatto costituisca più grave reato.

Contestualmente, viene adeguato l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di specificare che il divieto ivi previsto riguarda anche gli esplosivi privi della etichettatura di cui al presente schema di decreto legislativo.

Sono previste, altresì, anche delle sanzioni amministrative per le violazioni delle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi, nonché per quelli attinenti agli obblighi per le imprese previsti in materia. Nei casi più violazioni più gravi è prevista anche la revoca o la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con il **Ministro dello sviluppo economico**, avente natura regolamentare, la definizione delle disposizioni attuative delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.



L'articolo 6, infine, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi o minori entrate per la finanza pubblica e che le Amministrazioni debbono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.



Relazione tecnico - finanziaria


1) Come stabilito dall'articolo 6, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica e, per tali ragioni, non è stato necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria. In particolare, si segnala che il sistema G.E.A. è realizzato con modalità operative già in essere presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Questure e Commissariati), che escludono specifici adeguamenti conseguenti all'applicazione del provvedimento.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

16208 IV
28-10-08



le 27 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



28 OTT 2008



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'economia e delle Finanze.

Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, concernente il recepimento della Direttiva 2008/437CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato alla attuazione della delega di cui all'articolo 30 del disegno di legge comunitaria 2008, contenente il recepimento della Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 concernente l'istituzione a norma della Direttiva 93/15/CE del Consiglio, di un sistema di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge n. 895 del 2 ottobre 1967 recante: "Disposizioni per il controllo delle armi" e dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 15 concernente: "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento integra le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo per i titolari delle licenze di cui ai medesimi articoli la richiesta preventiva al Ministero dell'Interno del codice identificativo dello stabilimento nonché la notifica degli estremi dei prodotti secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto.

Il provvedimento modifica, inoltre, la legge n. 895 del 2 ottobre 1967 per quanto specificamente attiene al sistema sanzionatorio.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono profili di incompatibilità con le competenze degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto del presente regolamento .

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

8) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone necessaria attuazione.

9) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con nota di messa in mora del 25.9.2002, ex art. 226 Trattato, e' stata aperta la procedura d'infrazione n. 2009/0462 per il mancato recepimento della Direttiva 2008/43.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

11) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Per quel che riguarda la giurisprudenza comunitaria non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

13) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative contenute nel testo appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Riscontrata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore il Ministro dell'Interno, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, emana un decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 14 agosto 1988 n. 400, contenente disposizioni attuative.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente decreto legislativo trova fondamento nella Legge Comunitaria 2008 che all'articolo 30 prevede una specifica delega conferita per dare attuazione alla Direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Le disposizioni del presente decreto legislativo, avuto riguardo al più ampio teatro di relazioni commerciali connessi all'appartenenza dell'Italia alla Comunità, integrano e perfezionano il sistema di riconoscimento previsto in generale per gli esplosivi dalle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno in attuazione dell'articolo 53 T.U.L.P.S., ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. Ciò fa, tuttavia, in distinzione da tutti gli altri prodotti destinati ad usi diversi (es. militari), recependo, per quelli ad uso civile strumenti tipici ed univoci di identificazione e di riscontro di tutte le fasi che possono caratterizzare il ciclo della loro esistenza (dalla produzione alla destinazione finale, senza trascurare i passaggi intermedi).

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In relazione al contenuto della richiamata direttiva 2008/43/CE, il presente decreto legislativo introduce una disciplina idonea a superare il problema della specificazione degli esplosivi basato essenzialmente sulla destinazione d'uso, delineando una precisa nozione di esplosivo per uso civile, sia pure ricavata in negativo sulla base di principi di esclusione e non appartenenza ad altre categorie (criterio di residualità). Ne deriva un sistema che, attraverso una precisa delimitazione concettuale, riporta al rispettivo campo di applicazione la normativa vigente in materia,

evitando incertezze interpretative, tanto in ottica di armonizzazione interna, quanto comunitaria per gli aspetti che più toccano le garanzie di sicurezza di manufatti producibili e movimentabili anche nell'ambito di circuiti economici transnazionali.

4) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi dell'intervento normativo in esame sono essenzialmente: l'individuazione di criteri il più possibile univoci per la identificazione degli esplosivi unitamente agli adempimenti a carico delle imprese operanti nel settore degli esplosivi (in conformità a quanto previsto dalla Direttiva in esame); l'utilizzo da parte delle imprese di settore del sistema informatico di gestione degli esplosivi - già disponibile presso il Ministero dell'Interno (sistema G.E.A.) - oppure di consorziarsi con altre imprese per l'istituzione di un apposito sistema da collegare a quello del Ministero dell'Interno; la costruzione di uno specifico sistema sanzionatorio, ferme restando le disposizioni penali e di Pubblica Sicurezza vigenti diverse da quelle previste nel presente decreto.

5) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 si rivolgono a tutte le imprese operanti nel settore degli esplosivi e, nello specifico, a tutti i titolari di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sulle norme in esame sono state sentite, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - tutte le Amministrazioni interessate, e in particolare i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, e della giustizia, della difesa, degli affari esteri.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

La scelta di non intervenire in materia di tutela non è percorribile atteso l'obbligo - di cui all'articolo 15 della Direttiva 2008/43/CE - in capo agli Stati membri di dare attuazione alla medesima.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative.



SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento normativo muove dalla constatazione della essenzialità di identificare in modo univoco gli esplosivi anche per poter disporre di indicazioni complete ed esaustive lungo tutta la catena di fornitura. Un sistema in grado di consentire l'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego in maniera tale da prevenire furti o abusi.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano un impatto significativo sull'attività delle imprese sotto il profilo in esame.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Ministro dell'Interno, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 14 agosto 1988, n.400, contenente le necessarie disposizioni attuative.

